



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
TORINO

Ufficio I Affari Generali, Personale e Formazione-Settore Relazioni Sindacali

Ai Sigg. Rappresentanti regionali delle OO.SS. del Comparto Sicurezza
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

OGGETTO: decreto n. 47 datato 11 ottobre 2021 – ulteriore chiarimento in merito alla vigenza o meno degli accordi locali e distrettuali.

Con il decreto in oggetto (**All. 1**) questo Ufficio ha recepito gli esiti della sentenza della Corte d'Appello di Torino datata 21 settembre 2021, disponendo la reviviscenza del PID sottoscritto il 6 marzo 2020 e di tutti gli atti ad esso conseguenti.

Dalla lettura della corrispondenza che codeste sigle hanno inoltrato a questo Ufficio negli ultimi giorni emergono, tuttavia, riferimenti ad accordi, regionali e locali, asseritamente ancora in vigore.

Al fine di evitare ambiguità da cui possano scaturire rivendicazioni in merito a presunte violazioni appare opportuno fornire un chiarimento che sgombri il campo da equivoci, ripercorrendo cronologicamente la successione di accordi nel tempo.

In data 18 dicembre 2018 è stato siglato il primo protocollo di intesa distrettuale PID (non più solo regionale), la cui finalità era anche quella di uniformare la disciplina pattizia per le regioni del distretto, in seguito alla fusione dei due preesistenti Provveditorati del Piemonte-Valle d'Aosta e della Liguria.

L'articolo 23 comma 2 del sopracitato PID testualmente recita " *a seguito dell'entrata in vigore del presente PID sono da ritenersi **abrogati e privi di efficacia** tutti i previgenti accordi sia locali che regionali nelle regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta*".

In sostanza si è voluto offrire all'intero distretto una nuova disciplina pattizia, elaborata in relazione alle nuove esigenze emergenti dalla fusione dei due preesistenti Provveditorati, tracciando una netta linea di demarcazione con il passato, affidando contestualmente a tutte le realtà locali l'onere di recepire il suddetto PID.

Non vi sono pertanto dubbi in merito alla **perdita di efficacia** di tutti gli accordi sino ad allora vigenti, sia regionali che locali.


In data 3 luglio 2019 il prefato PID è stato oggetto di una modifica avente ad oggetto esclusivamente la materia della mobilità.

In data 6 marzo 2020 il sopracitato PID è stato oggetto di una complessiva rivisitazione, che ha dato origine ad altro PID.

Quanto poi accaduto successivamente a livello giurisdizionale ed amministrativo è dettagliatamente riassunto nel sopracitato decreto n. 47 del 11 ottobre 2021.

Ritenendo di aver offerto un utile chiarimento si porgono cordiali saluti.

Il Provveditore regionale
Rita Monica Russo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rita Russo', written over the printed name 'Rita Monica Russo'.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Ufficio I- Affari generali, Personale e Formazione - Settore Relazioni Sindacali

Decreto n. 47/2021

Il Provveditore

- Visto il vigente accordo nazionale quadro per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria sottoscritto il 24.03.2004;
- Vista la delibera della Commissione Arbitrale Regionale n. 9/2020, adottata nella seduta del 28.02.2020 sul caso indicato al punto 4) dell'ordine del giorno, con la quale, in ordine a numerosi punti del PID sottoscritto il 18.12.2018 (come modificato il 3.07.2019, veniva dichiarata l'inconferenza dei medesimi rispetto al vigente a.n.q.;
- Visto il protocollo d'intesa distrettuale P.I.D. sottoscritto in data 6 marzo 2020 dal Prap Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e dalle OO.SS. SAPPE, USPP, CISL, FSA-CNPP e CGIL;
- Vista la sentenza emanata dal Tribunale di Torino – Sezione Lavoro in data 11 marzo 2021 che, accogliendo il ricorso in opposizione presentato dalle OO.SS. SINAPPE, OSAPP e UIL, dichiarava la nullità della delibera CAR n. 9/2020
- Visto il decreto provveditoriale n. 25 del 12 maggio 2021 che, lette le motivazioni della sentenza emessa in data 11/03/2021, decretava la nullità con effetto ex tunc del PID sottoscritto il 6 marzo 2020
- Visto il dispositivo della sentenza della Corte D'Appello di Torino – Sezione Lavoro resa in data 21.09.2021 che, accogliendo il ricorso presentato dall'Amministrazione



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Ufficio I- Affari generali, Personale e Formazione - Settore Relazioni Sindacali

Penitenziaria avverso la precedente pronuncia, disponeva di respingere le domande proposte dalle citate Sigle Sindacali con il ricorso introduttivo, compensando le spese di tutti i gradi

- Lette le motivazioni della sentenza della Corte D'Appello di Torino – Sezione Lavoro resa in data 21.09.2021 e pervenute a questo Provveditorato in data 8/10/2021;

decreta

- l'annullamento del decreto provveditoriale n. 25 del 12 maggio 2021;
- la reviviscenza ex tunc della validità ed efficacia del PID sottoscritto in data 6 marzo 2020 dal PRAP per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e dalle OO.SS. SAPPE, USPP, CISL, FSA-CNPP e CGIL, nonché di tutti gli atti di seguito adottati coerenti con il suddetto PID sottoscritto il 6 marzo 2020 (protocolli di intesa sottoscritti in sede locale in recepimento del suddetto PID ed interpelli banditi nell'arco temporale 6 marzo 2020 – 11 marzo 2021);
- la cessazione di efficacia, a decorrere dalla data del presente decreto, del PID sottoscritto il 18.12.2018 come modificato all'articolo 19 (mobilità interna) in data 3 luglio 2019;
- la cessazione di efficacia, a decorrere dalla data del presente decreto, di tutti i protocolli d'intesa sottoscritti in sede locale in recepimento del PID sottoscritto il 18.12.2018 come modificato all'articolo 19 (mobilità interna) in data 3 luglio 2019



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Ufficio I- Affari generali, Personale e Formazione - Settore Relazioni Sindacali

- a decorrere dalla data del presente decreto tutte le Direzioni dipendenti si atterrano, nella gestione della mobilità interna, ai principi e ai criteri stabiliti dagli articoli 15 e 16 del PID sottoscritto in data 6 marzo 2020
- le Direzioni dipendenti procederanno senza indugio, previo confronto con le OO.SS. rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria, alla definizione degli accordi volti a disciplinare le sole materie che il PID sottoscritto il 6 marzo 2020 ha espressamente rimesso alla competenza della contrattazione decentrata locale.

Copia del presente decreto sia inserito nella relativa raccolta, trasmesso alle Direzioni degli istituti e alla compagine sindacale.

Torino, 11 Ottobre 2021

Il Provveditore Regionale
Rita Russo